

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 067/CSA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 011/CSA– RIUNIONE DEL 17 OTTOBRE 2014

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dott. Salvatore Mezzacapo, Dott. Leonardo Salvemini – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/BARLETTA DEL 24.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 42/DIV del 25.9.2014)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff n. 42/DIV del 25.9.2014, in relazione alla gara Reggina/Barletta del 24.9.2014 valevole quale 3° giornata di andata del Campionato di Lega Pro 2014/2015, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto alla società Reggina Calcio S.p.A. la sanzione della ammenda di € 3.000,00 perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni; gli stessi nel corso del primo tempo di gara ed una volta nel secondo tempo intonavano cori offensivi verso le mamme messinesi e le forze dell'ordine; per indebita presenza nei pressi della panchina della squadra di casa di persone non autorizzate che in più occasioni si sedevano in panchina e protestavano vivacemente contro le decisioni dell'arbitro; tale situazione veniva segnalata dall'addetto federale al dirigente accompagnatore che però non otteneva l'allontanamento dei predetti.

detta decisione la società Reggina Calcio S.p.A. ha proposto tempestivo appello deducendo in merito alla questione dei fumogeni come il giudice di prime cure non avesse considerato come lo stesso commissario di campo abbia ritenuto adeguate le misure di sicurezza adottate e che la società stessa attraverso i suoi addetti avesse più volte richiamato il pubblico dei tifosi ad un comportamento corretto. In ragione di ciò la ricorrente ritiene applicarsi l'esimente comprovata non dovendo quindi elevarsi a carico alcuna sanzione.

Infine, in merito ai cori ritenuti offensivi, la ricorrente evidenzia come gli stessi non appaiono tali e possono rientrare nei parametri della libertà di espressione.

Il ricorso è stato discusso alla seduta del 17.10.2014.

Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.

Appare evidente come il comportamento degli addetti alla sicurezza coordinati dalla società ricorrente non abbia impedito che fumogeni e petardi, potenzialmente pericolosi, fossero introdotti nello stadio e esplosi da tifosi della stessa e pertanto non può non essere rilevata la responsabilità della ricorrente.

Infine, i cori possono, anche se indubbiamente offensivi, non appaiono riconducibili, senza ombra di dubbio, alla tifoseria della ricorrente.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Reggina Calcio di Reggio Calabria riduce la sanzione dell'ammenda a €2.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/COSENZA DEL 5.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 54/DIV del 7.10.2014)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff n. 42/BIV dell'25 settembre 2014, in relazione alla gara Reggina Cosenza del 5 ottobre 2014 valevole quale 5° giornata di andata del campionato di Lega Pro 2014/2015, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Calcio Professionistico ha inflitto la sanzione della ammenda di € 500,00 perché propri sostenitori accendevano ripetutamente dei fumogeni e facevano esplodere nel proprio settore al 47 del primo tempo e al 10 del secondo tempo due petardi, senza conseguenze, nel proprio settore, come risulta dalla relazione redatta ex art. 35 comma 2.1 l C.G.S..

Avverso detta decisione la società Reggina Calcio S.p.A. ha proposto tempestivo appello deducendo l'esimente comprovata dalle misure di sicurezza adottate dalla ricorrente e dall'aver il personale della stessa ripetutamente effettuato avvisi al pubblico richiamandoli all'ordine. Pertanto in ragione dell'esimente la sanzione comminata non avrebbe dovuto essere elevata.

Il ricorso è stato discusso alla seduta del 17 ottobre 2014. Il ricorso è infondato e va respinto per i motivi che seguono.

La responsabilità della ricorrente nella misura definita dal giudice di prime cure, che va in questa sede confermata, è determinata dalla circostanza che il comportamento degli addetti e le misure adottate non hanno impedito che i sostenitori della Società Reggina Calcio introducessero ed accendessero dei fumogeni e facessero esplodere due petardi potenzialmente pericolosi nel proprio settore.

In ragione di ciò il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Reggina Calcio di Reggio Calabria.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MANOLAS KONSTANTINOS SEGUITO GARA JUVENTUS/ROMA DEL 5.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 58 del 06.10.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 58 del 6.10.2014, ha inflitto, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Manolas Konstantinos.

Tale decisione veniva assunta perché, al 42° del secondo tempo dell'incontro Juventus/Roma disputato il 5.10.2014, il Manolas Konstantinos, reagendo a un fallo subito, assumeva un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario fronteggiandolo aggressivamente.

Avverso tale provvedimento la società A.S. Roma S.p.A. ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello con atto del 7.10.2014 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, in data 16.10.2014, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma S.p.A. di Roma dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO CALC. EL KADDOURI OMAR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA NAPOLI/TORINO DEL 5.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 58 del 06.10.2014)

Con tempestivo reclamo e contestuale richiesta di copia degli atti, seguito da altrettanta tempestiva trasmissione dei motivi di gravame, il calciatore Omar El Kaddouri ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega di Serie A, pubblicata sul Com. Uff. n. 58 del 6 ottobre 2014, con la quale, in relazione all'incontro Napoli/Torino del giorno precedente, è stata comminata al reclamante la squalifica per due giornate effettive di gara per avere rivolto all'arbitro un'espressione ingiuriosa, al termine dell'incontro sul terreno di gioco.

Assume il calciatore di aver pronunciato frase diversa da quella refertata, e precisamente “ti devi vergognare”, non “sei vergognoso”, eccependo la portata inoffensiva nella propria espressione da considerarsi soltanto personale valutazione tecnica delle decisioni arbitrali, invocando, a sostegno dell'argomentazione, taluni precedenti della Corte di Giustizia Federale.

In conclusione, il reclamante chiede riduzione della sanzione “nella misura di giustizia, anche con applicazione di ammenda in luogo di turni di squalifica”.

A parere della Corte il gravame è infondato e deve venir conseguentemente disatteso.

Va premesso che, secondo principio indubitabile e da gran tempo consolidato, fonte di prova privilegiata e pressoché esclusiva nel procedimento disciplinare sportivo, sono da considerarsi gli atti ufficiali e, in particolare, il referto dell'arbitro.

Di conseguenza, l'espressione, meritevole di sanzione a carico del calciatore è quella trascritta nel rapporto arbitrale, non risultando acquisito alcun elemento idoneo a farne ritenere inesatto e/o impreciso il contenuto, riconducendolo alla deduzione di parte.

Il tentativo del reclamante di accreditare parole diverse da quelle riferite dal direttore di gara costituisce evidente riconoscimento che l'espressione sanzionata propone sicura carica offensiva, restando altrimenti inspiegabile il tentativo di ridimensionarla.

Quanto ai precedenti richiamati in reclamo, gli stessi non possono trovare applicazione nella presente fattispecie dal momento che, in talune di quelle occasioni le parole oggetto di sanzione non erano dirette ad una singola persona, ma presentavano caratteristiche di generalità nei confronti dell'ambiente federale, in altre mancava la violenza espressiva caratterizzante la vicenda di cui al presente procedimento.

In quest'ultimo, invero, il calciatore El Kaddouri si è rivolto all'arbitro in maniera diretta e personalizzata, con un tono di voce (“urlando”) estremamente elevato e percepibile a distanza, pronunciando parole (“sei vergognoso”) integranti con certezza gli estremi dell'ingiuria in quanto, nel descritto contesto, recano indubitabile offesa all'onore e al decoro del direttore di gara, smentendo l'eccezione di “non platealità dell'atteggiamento” dedotta nell'impugnazione.

Il rigetto del reclamo, comporta l'assorbimento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore El Kaddouri Omar.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CALC. GLIK KAMIL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA NAPOLI/TORINO DEL 5.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 58 del 06.10.2014)

Con tempestivo reclamo e contestuale richiesta di copia degli atti, seguito da altrettanta tempestiva trasmissione dei motivi di gravame, il calciatore Kamil Glik ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega di Serie A, pubblicata sul Com. Uff. n. 58 del 6 ottobre 2014, con la quale, in relazione all'incontro Napoli – Torino del giorno precedente, è stata comminata al reclamante la squalifica per 2 giornate effettive di gara per aver rivolto agli ufficiali di gara espressioni ingiuriose, al termine della stessa sul terreno di gioco.

Secondo il calciatore, l'irrogata sanzione sarebbe sproporzionata alla condotta da esso effettivamente tenuta, mentre andrebbero positivamente valutati il proprio pentimento operoso, la non platealità dell'atteggiamento e l'assenza di espressioni gravemente volgari e pertanto ingiuriose, avendo pronunciato frase diversa da quella risultante dal rapporto del quarto ufficiale e precisamente "vergogna, vergogna", non "vergognatevi, vergognatevi".

A sostegno del proposto reclamo lo stesso Glik invoca taluni precedenti della Corte di Giustizia Federale, conclusivamente chiedendo riduzione della sanzione "nella misura di giustizia, anche con applicazione di ammenda in luogo di turni di squalifica".

A parere della Corte il gravame è parzialmente fondato e va quindi parzialmente accolto.

In effetti, anche se i due procedimenti propongono identità di argomentazioni difensive, compresa la prospettazione di espressioni diverse da quelle risultanti dal referto arbitrale, il comportamento tenuto dal Glik si differenzia da quello osservato da altro calciatore della soc. Torino nella gara in discorso, sanzionato dal Giudice Sportivo nella medesima misura ed oggetto di reclamo trattato in appello nella stessa seduta in cui viene esaminato il presente gravame.

Prima di considerare le rilevate differenze delle condotte, va preliminarmente ricordato che, secondo principio da gran tempo consolidato, fonte di prova privilegiata e pressoché esclusiva nel procedimento disciplinare sportivo, sono da considerarsi gli atti ufficiali con la conseguenza che la diversa espressione contenuta in reclamo e sopra riprodotta non può venir in alcun modo considerata da questa Corte che deve fondare il proprio convincimento sul rapporto in atti, non senza soggiungere che le parole attribuite dall'atto difensivo sostanzialmente non differiscono da quelle refertate.

La frase pronunciata dal calciatore Glik, a differenza di quella rivolta direttamente all'arbitro dall'altro sanzionato El Kaddouri, per di più con indubbia platealità, ha portata offensiva ridotta in quanto generica e non rivolta a singola persona, determinando conseguentemente una sanzione minore rispetto a quella irrogata, ancorché in misura non conforme alla richiesta del reclamante, risultando più appropriato, anche in base ai precedenti dallo stesso richiamati, la squalifica limitata ad una sola giornata di gara, mutando l'altra giornata nell'ammenda di € 5.000,00.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Glik Kamil riduce la sanzione della squalifica inflitta a 1 giornata effettiva di gara e ammenda di €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S. SPEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. BJELICA NENAD SEGUITO GARA PRO VERCELLI/SPEZIA DEL 11.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 30 del 14.10.2014)

Con reclamo ritualmente proposto la Spezia Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 30 del 14.10.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie B, ha irrogato all'allenatore Bjelica Nenad, seguito gara Provercelli/Spezia dell'11.10.2014, la sanzione

disciplinare della squalifica per 1 giornata effettiva di gara “per avere, al termine della gara, contestato l'operato arbitrale rivolgendo un'espressione ingiuriosa al Direttore di gara”.

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito l'insussistenza della natura ingiuriosa dell'espressione ascritta al Bjelica e la rilevanza disciplinare della stessa non correttamente qualificata dal Giudice Sportivo, comunque sanzionata in misura assolutamente erronea ed eccessivamente afflittiva.

Ha, la reclamante, osservato in contrario che il vocabolo “vergogna” pronunciato dal Bjelica aveva il significato di rimprovero, di indignazione, di biasimo o di inadeguatezza tecnica in relazione ad alcune decisioni assunte dall'Arbitro nel corso della gara, con riferimento specifico ad un calcio di rigore concesso alla squadra ospitante definito unanimemente dalla stampa sportiva come inesistente.

A supporto delle sue argomentazioni la reclamante ha richiamato nello specifico precedenti decisioni della Corte di Giustizia Federale.

Ha, quindi, concluso, in via principale, chiedendo l'annullamento della decisione o, in via subordinata, la riforma della stessa commutando la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara nella ammenda.

Alla seduta del 17.10.2014, tenutasi davanti a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale della F.I.G.C., è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il reclamo è parzialmente fondato per quanto di ragione.

Osserva all'uopo, questa Corte che il comportamento del Bjelica, privo dei connotati della platealità, deve qualificarsi, comunque, irrispettoso e/o irriguardoso, come del resto è stato considerato in altre occasioni dei numerosi precedenti richiamati dalla reclamante nel proprio atto, nei quali la Giustizia Sportiva ha qualificato e punito come irriguardosi atteggiamenti e frasi di contenuto analogo a quelli oggetto del presente gravame.

Nel caso di specie le espressioni pronunciate dal Bjelica individuano un giudizio negativo, manifestato di certo in maniera eccessiva, ma non una condotta integrante l'ingiuria nei confronti dell'Arbitro.

Ritiene, pertanto, il Giudicante, sulla base della refertazione in atti ed in armonia con i detti precedenti, ben noti a questa Corte per averli in parte rassegnati essa stessa, che il Bjelica meriti la sanzione della ammenda nella misura così come determinata nel dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla società Spezia Calcio di La Spezia commuta la sanzione nell'ammenda di €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S. SPEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. POMS RENE SEGUITO GARA PRO VERCELLI/SPEZIA DEL 11.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 30 del 14.10.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 14.10.2014, ha inflitto, la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara al signor Poms Rene.

Tale decisione veniva assunta perché, al 26° del secondo tempo dell'incontro Pro Vercelli/Spezia disputato l'11.10.2014, il Poms Rene, contestava platealmente l'operato dell'arbitrale, rivolgendo un'espressione ingiuriosa al Direttore di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Avverso tale provvedimento la società Spezia Calcio ha preannunziato reclamo, con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S., innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello con atto del 14.10.2014 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il

ricorrente, in data 15.10.2014, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla società Spezia Calcio di La Spezia dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 10 febbraio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio